

coltivato a cura e spese dell'Amministrazione del Monte, sotto la direzione della Cattedra ambulante, e la rendita o la perdita derivante dalla coltura saranno attribuite all'Amministrazione del Monte.

Per quei Monti che non avessero magazzino montuario, l'Amministrazione provvederà un locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affitto.

Qualora non si potesse ottenere dal comune il terreno per il campo sperimentale questo potrà essere acquistato, su parere del direttore della Cattedra ambulante, a cura dell'Amministrazione del Monte, con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa ademprivile.

(È approvato).

Art. 13.

I Monti frumentari possono fare le operazioni seguenti:

1° prestiti in grano, per gli scopi e con le norme che saranno stabilite dal regolamento;

2° prestiti in denaro, anche nella forma di anticipazione sopra pegno di derrate, per acquisto di concimi, di sementi, di materie anticrittogamiche, insettifughe o insetticide, di strumenti di lavoro e di scorte. Il Monte potrà pure somministrare direttamente, dietro pagamento in contanti o a credito, gli oggetti indicati.

I prestiti in denaro non possono essere superiori a lire 500 ciascuno e per ciascun sovvenuto, nè avere durata maggiore di un anno, e sono fatti esclusivamente agli agricoltori, siano essi proprietari di terre, conduttori, mezzadri o enfiteuti. Saranno preferiti i prestiti ai piccoli coltivatori;

3° prestiti di attrezzi rurali per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposite tariffe approvate dal Consiglio d'amministrazione della Cassa ademprivile e da pagarsi al raccolto;

4° acquisto di terreni per rivendita a piccoli lotti quando sia dimostrata l'utilità dell'operazione.

Sui prestiti in natura e in denaro i Monti frumentari non potranno esigere un interesse che sia superiore del mezzo per cento a quello che corrispondono alla Cassa ademprivile.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

PANTANO. Prendo occasione da questo articolo, non per farne la critica, perchè

riconosco che esso risponde allo scopo ed è armonizzato col concetto informatore del disegno di legge; ma per replicare all'onorevole ministro, il quale volle ribattere una parte del mio discorso, con vivacità, non rispondente alla mia temperanza. E lo farò in modo breve, onde egli non abbia bisogno di volgere l'occhio all'orologio, per misurare la durata delle mie parole. (*Si ride*).

Gli dirò che egli fece male a riprendermi, per la lacuna da me notata, circa il difetto cioè di credito agli enfiteuti per la coltura agraria, dichiarando che a questo provvedono i Monti frumentari, e tacitamente rimproverandomi di non aver letto bene la legge.

Ora io non trovo qui nessuna frase la quale possa autorizzarci a ritenere che i Monti frumentari siano autorizzati a fare delle anticipazioni per coltura. I Monti frumentari si differenziano nella loro azione dalle Casse ademprivili in questo, che meglio si prestano e sono tramite necessario allo sviluppo di taluni compiti delle Casse stesse. I Monti frumentari possono far prestiti per acquisto di concimi, di sementi, e via discorrendo; ma nulla danno di quel capitale circolante a cui ho accennato e del quale l'agricoltura ha bisogno per fronteggiare, soprattutto trattandosi di terreni incolti, i primi anni di rotazione.

Il fatto stesso poi che i prestiti per sementi, concimi, ecc., sono rimborsabili dopo un anno, indica che essi non hanno nulla di comune con quegli altri prestiti dei quali io parlavo.

Il ministro quindi non poteva e non doveva farmi quel richiamo, basandosi sopra una cosa inesistente. Quindi il mio appunto resta inconfutato ed integro.

CARBONI-BOJ, *della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CARBONI-BOJ, *della Commissione*. L'amico Pantano si persuaderà che le sue osservazioni non cadono in acconcio, perchè in questo articolo si disciplinano le norme con le quali i Monti frumentari possono, e non devono, impiegare i fondi loro forniti dalla Cassa ademprivile. Però oltre questi fondi i Monti frumentari hanno un patrimonio proprio di circa 4 milioni, costituito da danaro e da grano. E secondo la legge fondamentale, questo patrimonio è dato ai coltivatori con le seguenti norme: gli agricoltori più poveri devono essere privilegiati nei prestiti in danaro e in grano. Quando